

6



Procura della Repubblica presso il Tribunale
CROTONE

Prot.lla 194 U.

OGGETTO: Direttive per la trasmissione delle CNR aventi ad oggetto reati in materia di igiene e sicurezza e sul lavoro (artt. 19 e ss. D. Lgs. n. 758/1994) e in materia ambientale (artt. 318-*bis* e ss. D. Lgs. n. 152/2006) per i quali siano state o dovranno essere impartite prescrizioni, ai fini dell'eliminazione della violazione accertata e dell'estinzione del reato stesso.

Al Servizio Spisal
Crotone

All'Ispettorato del Lavoro di Crotone

Al Nucleo CC Ispettorato del Lavoro di Crotone

Al Comando Provinciale dei VVF di Crotone

NOE CC di Catanzaro

NAS CC di Catanzaro

Questura di Crotone

Comando di Polizia Locale di Crotone

Comando Provinciale CC di Crotone
per inoltre anche alle articolazioni CC forestali



Capitaneria di Porto di Crotone

Comando Provinciale GDF di
Crotone



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Letti gli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 D. Lgs. n. 758/1994 e gli artt. 318-*bis*, 318-*ter*, 318-*quater*, 318-*quinquies*, 318-*sexies* e 318-*septies* D. Lgs. n. 152/2006.

Letti gli artt. 405, 406, 407, 407-*bis*, 415-*bis*, 415-*ter* c.p.p. e 127 Disp. Att. C.p.p., come novellati dal D. Lgs. num. 150/2022 (Riforma *Cartabia*) e dal D. Lgs. num. 31/2024.

Ritenuto che, alla luce delle richiamate disposizioni normative, emerga, con evidenza, una differenza tra i termini di durata delle indagini preliminari previsti per le contravvenzioni, *ratione materiae*, pari a mesi sei dalla data di iscrizione del nominativo della persona sottoposta ad indagini preliminari nel registro delle notizie di reato (ex art. 405, c. 2°, C.p.p.), e di conseguenza tra i successivi termini di notifica dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari (ex art. 415-*bis*, c. 1°, e 415-*ter* C.p.p.) o del termine entro il quale formulare richiesta di archiviazione o esercitare l'azione penale (ex art. 407-*bis* C.p.p.), da un lato, ed i termini previsti per l'adempimento delle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza con funzioni di polizia giudiziaria o dalla stessa polizia giudiziaria, al fine dell'eliminazione delle violazioni accertate e della successiva estinzione del reato, variabili, tra i termini tecnicamente necessari, in base alla natura e complessità della/delle prescrizioni da adempiere, e i sei mesi, quale termine massimo, suscettibile di proroga di ulteriori sei mesi a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento della prescrizione da adempiere (ex artt. 20 e 21 D. Lgs. n. 758/1994).;

Considerato che, ciascuno per la parte di relativa disciplina, gli articoli 21 D. Lgs. n. 758/1994 e 318-*quater* D. Lgs. n. 152/2006 prevedono, rispettivamente, che, entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella



prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati nella prescrizione, per cui al termine previsto per l'adempimento si somma quello per la verifica delle prescrizioni.

Letti gli artt. 20, co. 4°, D. Lgs. n. 758/1994 e 318-ter, co. 4°, D. Lgs. n. 152/2006, nella parte in cui prevedono l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione, ai sensi dell'art. 347 C.p.p.

Evidenziato che, con riferimento ai procedimenti penali iscritti a seguito della trasmissione, all'Ufficio di Procura, della CNR da parte dell'organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, non viene espletata alcuna attività investigativa, ma, ai fini delle determinazioni conclusive in merito all'esercizio dell'azione penale ovvero alla formulazione della richiesta di archiviazione del procedimento, si attende solamente lo spirare dei termini concessi per l'adempimento delle prescrizioni e, in caso positivo, per il pagamento della sanzione amministrativa.

Ritenuto, infine, che, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, i termini previsti per il pagamento della sanzione amministrativa, una volta adempiute le prescrizioni impartite, sono pari a trenta giorni e non sono suscettibili di proroga.

Tutto ciò premesso e ritenuto,

DISPONE

che gli organi di vigilanza e gli organismi di polizia giudiziaria in indirizzo trasmettano le CNR relative ai reati contravvenzionali in materia di igiene e sicurezza e sul lavoro (artt. 19 e ss. D. Lgs. n. 758/1994) e in materia ambientale (artt. 318-bis e ss. D. Lgs. n. 152/2006) per i quali sono state o dovranno essere impartite prescrizioni ai fini dell'eliminazione della violazione accertata e dell'estinzione del reato, soltanto dopo lo spirare dei termini (originari o prorogati) fissati per l'adempimento delle prescrizioni, salvo i casi in cui si sia proceduto, nell'immediatezza dei fatti, al compimento di atti urgenti suscettibili di convalida (quali, ad esempio, il sequestro preventivo di beni o immobili).

Onera i responsabili dei servizi di Polizia Giudiziaria di verificare il corretto adempimento delle prescrizioni precitate.

MANDA

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.



Crotone, 6 febbraio 2025

**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
DOMENICO GUARASCIO**

